

# VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Anno giudiziario 2025:  
da Catania segnali  
positivi, ma le polemiche  
nazionali non aiutano**



**L'abuso di ufficio al  
vaglio della Corte  
Costituzionale**



**La Giornata  
Internazionale degli  
Avvocati in Pericolo**



**Stop all'iscrizione a  
ruolo se non si paga il  
Contributo Unificato. Le  
proteste dell'Avvocatura**

**I passi in avanti della  
giustizia amministrativa  
nel Distretto di Catania**



**L'AI Act e il danno  
derivante dall'uso  
dell'intelligenza  
artificiale**

**Violenza sulle donne,  
una corsia preferenziale  
per tutelare la vittima**



**Guido Alpa: "maestro del  
diritto civile". Una grave  
perdita per l'Avvocatura**

**Vita Forense**  
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

**Sito web:** [www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it)  
**Email:** [segreteria@ordineavvocaticatania.it](mailto:segreteria@ordineavvocaticatania.it)

**Socio fondatore Astaf**  
Marzo 2025 - numero 1

**Direttore Responsabile:** Marco Miccichè

**Hanno collaborato:**  
Palma Balsamo, Emanuele Cappelli, Maurizio Ciadamidaro, Antonino Guido Distefano, Monica Foti Longo, Cristina Grasso, Elio Guarnaccia, Antonello Guido, Rino Licata, Valeria Novara, Patrizia Pellegrino, Sergio Vittorio Maria Scuderi, Giuseppe Sileci

**Impaginazione:** Adriana Alberghina

**Stampa:** Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania  
[www.tipografialeone.it](http://www.tipografialeone.it)

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

## SOMMARIO

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 4  | <b>EDITORIALE</b><br><i>Anno giudiziario 2025: da Catania segnali positivi, ma le polemiche nazionali non aiutano</i><br>di Antonino Guido Distefano   | 22 | <b>PENALE</b><br><i>Il reato di istigazione all'anoressia alla luce del disegno di legge 990. Una realtà sommersa, quantomai attuale</i><br>di Cristina Grasso           |
| 7  | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>Il saluto degli Avvocati al presidente della Corte di Appello, Filippo Pennisi</i><br>di redazione  | 26 | <b>FAMIGLIA</b><br><i>Assegno divorzile, mantenimento figli e ripetizione dell'indebito</i><br>di Antonello Guido  |
| 9  | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>L'abuso di ufficio al vaglio della Corte Costituzionale</i><br>di Rino Licata   | 29 | <b>FAMIGLIA</b><br><i>Violenza sulle donne, una corsia preferenziale per tutelare la vittima</i><br>di Patrizia Pellegrino   |
| 11 | <b>INTERNAZIONALE</b><br><i>La Giornata Internazionale degli Avvocati in Pericolo: un'occasione al Tribunale di Catania per sensibilizzare i giovani alla difesa della giustizia</i><br>di Monica Foti Longo | 31 | <b>MINORI</b><br><i>L'esperienza dei servizi minorili nell'azione di tutela dei diritti fondamentali dei minori stranieri autori di reato</i><br>di Emanuele Cappelli    |
| 13 | <b>ATTUALITÀ</b><br><i>Torneo studentesco del Consiglio Nazionale Forense "Dire e Contraddire" fa tappa a Catania</i><br>di Maurizio Ciadamidaro   | 36 | <b>MINORI</b><br><i>Intersessualità: sfide Legali e Bioetiche nella determinazione del sesso alla nascita</i><br>di Salvatore Catalfo, Roberta Guzzardi e Laura Seminara |
| 14 | <b>PENALE</b><br><i>Stop all'iscrizione a ruolo se non si paga il Contributo Unificato. Le proteste dell'Avvocatura</i><br>di Palma Balsamo  | 39 | <b>DIRITTI UMANI</b><br><i>Nasce la sezione catanese dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani</i><br>di Sergio Vittorio Maria Scuderi                         |
| 17 | <b>AMMINISTRATIVO</b><br><i>I passi in avanti della giustizia amministrativa nel Distretto di Catania</i><br>di Elio Guarnaccia  | 41 | <b>MEMORIA STORICA</b><br><i>Come eravamo</i><br><i>Criminal mind</i><br>di Valeria Novara   |
| 19 | <b>EUROPA</b><br><i>L'AI Act e il danno derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale</i><br>di Giuseppe Sileci   | 44 | <b>SPORT FORENSE</b><br><i>2° Memorial Fabio Florio</i>  |
|    |  | 46 | <b>SPORT FORENSE</b><br><i>1° Supercoppa forense italiana</i>  |

regolamentazione, quanto alla protezione del sistema eurounitario, dalla forza, forse non contrastabile, degli operatori extraeuropei.

E infatti, sia l'AI Act, con i suoi divieti ed il suo approccio basato sul rischio, sia l'art. 30 del codice dei contratti pubblici (al momento unica norma italiana in materia di soluzioni automatizzate di AI) che affida la tenuta del sistema alla cd. riserva di umanità, al controllo a valle dell'uomo sull'algoritmo, che però a bene vedere può costituire una negazione dei canoni di efficienza ed economicità della buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

D'altronde, è proprio l'art. 97 Cost. che mantiene ancora la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di scegliere, di valutare se l'AI serva davvero, oppure o se, valutando per ogni singolo procedimento amministrativo da porre in essere, se ne possa fare a meno.

Dove invece non possiamo scegliere è, tra le altre, proprio nell'esercizio della professione legale.

L'AI generativa di testo è ormai entrata in modo massivo nelle case, negli studi legali, nei tribunali.

I testi generati dall'AI -non è un azzardo affermarlo- contribuiscono al diritto vivente.

E ciò, in un momento in cui la produzione e la distribuzione di questi applicativi non è soggetta ad alcun vicolo normativo: l'intelligenza artificiale generativa infatti non è soggetta ai divieti divenuti operativi lo scorso 2 febbraio, e dall'altro lato è ancora lontana l'entrata in vigore degli adempimenti e degli obblighi in materia di sviluppo e distribuzione degli applicativi ad alto rischio, sanciti anch'essi dal regolamento europeo. D'altronde, non può di certo essere l'unica soluzione quella di affidarsi alla compliance imposta a chi sviluppa il software dall'AI Act.

È dunque necessario alzare il livello di attenzione su questi strumenti, sia sul piano dell'etica che su quello della conoscenza e consapevolezza.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania certamente non si sottrae al suo ruolo istituzionale, di accompagnamento del Foro alla metabolizzazione di questa rivoluzione, mediante progetti di studio, di approfondimento e di formazione, che stanno già contraddistinguendo il nostro lavoro.

E poi ancora collaborazione con gli altri Fori e con le magistrature.

Senza dimenticare la divulgazione, practice sempre più comune tra gli enti istituzionali nel perseguimento dell'interesse pubblico: in questa pratica, tra gli altri, negli ultimi mesi si è certamente distinta l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Proprio a tal fine, il 17 marzo abbiamo tenuto al Tribunale di Catania un convegno, organizzato con l'Ordine degli avvocati di Milano, l'Ordine forense pioniere in questo percorso di sensibilizzazione, con l'intento di avviare un monitoraggio del fenomeno AI nelle professioni legali, ed in particolare degli applicativi maggiormente diffusi.

L'auspicio è che anche il Tribunale Amministrativo Regionale possa rendersi disponibile ad una collaborazione, anche su questo piano, con la bussola sempre rivolta al miglioramento dei servizi della giustizia Amministrativa, ed in definitiva all'effettività della tutela giurisdizionale.

## L'AI Act e il danno derivante dall'uso dell'intelligenza artificiale

di Giuseppe Sileci

Recentemente il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (Reg. UE 2024/1689), meglio noto come AI Act.

La definizione di un perimetro normativo, all'interno del quale l'Intelligenza Artificiale possa svilupparsi rispettando i diritti fondamentali degli individui, è una iniziativa che non può non essere salutata con favore, non fosse altro per gli enormi interessi economici sottostanti ed il concreto pericolo che il perseguimento di questi interessi possa avere imprevedibili conseguenze sulla vita delle persone e sulle aziende.

Il Regolamento Europeo, però, non ha affrontato un aspetto tutt'altro che secondario ed in relazione al quale presto i Giudici potrebbero essere chiamati all'esercizio delle loro funzioni. Mi riferisco ai danni che possano derivare a persone o cose dall'uso di sistemi di intelligenza artificiale ed alla individuazione delle responsabilità.

La questione è molto peculiare perché, per certi versi, presenta profili del tutto inediti.

In linea di principio, infatti, sino ad ora se dall'uso di una determinata "cosa" ne è derivato un danno al medesimo utilizzatore ovvero a terzi, di questo pregiudizio è stato chiamato a rispondere chi la "cosa" ha fabbricato e/o messo in commercio, se il danno è dipeso da un difetto, ovvero il medesimo utilizzatore (che di volta in volta potrà essere il proprietario, il titolare di altro diritto reale ovvero il mero detentore) se ne ha fatto un uso non appropriato ovvero non ha esercitato il controllo sulla stessa.

L'elemento di novità rispetto al passato sta nel fatto che i più recenti sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di assumere decisioni autonome.

Quindi, se sino ad ora il danno è sempre stato imputato ad una azione e/o omissione umana, l'avvento di sistemi di intelligenza generativa, progettati per l'apprendimento autonomo e per funzionare o fare funzionare le macchine, in cui sono inseriti come componenti, senza l'ausilio e l'intervento umano, solleva un enorme problema, e cioè stabilire chi debba rispondere di questi danni.

E non semplifica certo la soluzione l'attuale quadro normativo di riferimento che, pur prevedendo forme speciali di responsabilità che rappresentano una tutela rafforzata delle ragioni del danneggiato e che prescindono dalla colpa e/o dalla prova della colpa, ascrive pur sempre alla persona fisica o giuridica le conseguenze, individuando di volta in volta un criterio di collegamento tra il soggetto al quale imputare il danno e la causa di questo.

Sebbene il dibattito sia ancora agli inizi, infatti sembra diffuso il convincimento che la materia mal si presti ad essere disciplinata dalle norme vigenti, che risalgono ad un'epoca storica in cui l'idea stessa che l'intelligenza umana, con le sue implicazioni in termini di libero arbitrio ed autodeterminazione, potesse essere affiancata o addirittura sostituita da una intelligenza artificiale era liquidata come fantascienza.

LE BREVI

### 150 ANNI DI AVVOCATURA

È una storia che attraversa l'anima del Paese, quella degli Ordini forensi italiani e che, a 150 anni dalla loro nascita, viene raccontata in un corto promosso dal Consiglio Nazionale Forense.

Da Lidia Poët a Giorgio Ambrosoli: nel video un tributo agli avvocati che hanno fatto la storia d'Italia.

Guarda e condividi il video:  
<https://www.cnf.it/>



D'altronde, che il fenomeno della diffusione sempre più massiccia della intelligenza artificiale possa avere ulteriori conseguenze sulle persone e sulle aziende a causa di un vuoto normativo che non ne disciplini la responsabilità civile, è una preoccupazione delle stesse istituzioni europee.

Ne sono una eloquente dimostrazione sia la recente Direttiva del 23.10.2024 n. 2853 che, abrogando la precedente direttiva 85/374/CEE, ha dettato nuove regole in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, sia la proposta di direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale.

La Direttiva n. 2853/2024 ha lo scopo di aggiornare la normativa già esistente in materia di responsabilità da prodotto difettoso, adeguandola al progresso tecnologico.

Ed infatti nella definizione di prodotto è incluso anche il software e nel considerando n. 6 è chiarito che "al fine di garantire la completezza del regime dell'Unione in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è opportuno che la responsabilità oggettiva per danno da prodotti difettosi sia applicabile a tutti i beni mobili, tra cui il software, compresi quelli integrati in altri beni mobili o incorporati in beni immobili"; il considerando n. 13 invece precisa che "i prodotti nell'era digitale possono essere tangibili o intangibili. Sul mercato è sempre più diffuso il software, come i sistemi operativi, il firmware, i programmi per computer, le applicazioni o i sistemi di IA, e la sua importanza ai fini di sicurezza dei prodotti è sempre maggiore. Il software può essere immesso sul mercato come prodotto a sé stante o può essere poi integrato in altri prodotti come componente e può causare danni dovuti al suo funzionamento".

Il chiaro intento del legislatore europeo di assicurare che la tutela sia estesa ai danni cagionati dal prodotto la cui difettosità sia riferibile ad un componente integrato nello stesso e costituito da un software o altro sistema informatico si coglie chiaramente in quelle disposizioni della Direttiva che, ad esempio, nel valutare il carattere difettoso di un prodotto prescrivono che siano presi in considerazione - tra l'altro - "gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a

imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio" (art. 7 comma 2 lett. c); ovvero che escludono l'esonero di responsabilità del fabbricante se la difettosità del prodotto, che sia sotto il suo controllo, è dovuta al software (inclusi gli aggiornamenti o le migliorie) oppure alla mancanza degli aggiornamenti necessari per mantenerne la sicurezza (Art.11 comma 2 lett. b - c).

Tuttavia, la Direttiva - che comunque dovrà essere recepita dai singoli Stati - si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 ed inoltre ha un ambito di applicazione particolarmente ristretto perché circoscritto al risarcimento dei soli danni che il prodotto difettoso abbia arrecato ad una persona fisica e consistenti nella morte, nelle lesioni personali e nel danneggiamento o nella distruzione di qualsiasi bene destinato ad uso personale.

Ne sarebbero esclusi, pertanto, tutti i danni arrecati a persone giuridiche e tutti i danneggiamenti a beni materiali che abbiano una destinazione diversa da quella personale.

Ben più efficace - verosimilmente - sarà la tutela offerta dalla proposta di Direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale quando questa sarà approvata dal Parlamento Europeo, la quale intende disciplinare - alleggerendolo - l'onere della prova nelle azioni civili di responsabilità civile per colpa volte ad ottenere il risarcimento del danno causato da un sistema di IA.

La platea cui si rivolge la suddetta proposta di direttiva pare ben più ampia di quella della recente Direttiva sul danno da prodotti difettosi perché si applicherà a qualunque "persona" che presenta una domanda di risarcimento del danno e che sia stata danneggiata dall'output di un sistema di IA o dalla mancata produzione di un output che avrebbe dovuto invece essere prodotto da tale sistema.

Per persona si deve intendere sia qualunque persona fisica che giuridica, ciò potendo desumersi dalla assenza di aggettivi sia dal fatto che la medesima proposta, quando parla di "attore potenziale", lo definisce come "una persona fisica o giuridica che sta valutando la possibilità di presentare una domanda di risarcimento del danno, senza averla ancora presentata".

Rimane il fatto, però, che la detta proposta - che pare comunque più incentrata ad alleggerire l'onere processuale della prova piuttosto che definire la natura della responsabilità - non ha ancora terminato l'iter parlamentare.

Pertanto, se l'uso dell'intelligenza artificiale dovesse avere una accelerazione - come peraltro pare prevedibile - e se da questo uso ne derivassero danni a terzi, la individuazione delle responsabilità non potrebbe non avvenire alla luce del vigente ordinamento.

E se la fattispecie non potesse inquadarsi in nessuna delle norme che - derogando ai principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. - prevedono forme di responsabilità presunta ovvero oggettiva, al malcapitato non rimarrebbe che la strada dell'azione risarcitoria per colpa, con intuibili difficoltà sul piano processuale dell'onere della prova.

Vi è da dire, però, che - nel breve e medio periodo - molte utilizzazioni di sistemi di intelligenza saranno promiscue, nel senso che l'azione umana, anche nella forma del semplice controllo, continuerà ad essere preminente o quanto meno concorrente.

Quindi, tutte le volte in cui l'intervento umano sarebbe stato in grado di interrompere il funzionamento del sistema di intelligenza artificiale che abbia iniziato a generare output inattesi e/o non voluti - e ciononostante, per difetto di controllo di chi aveva il dovere di esercitare la vigilanza, ciò non sia accaduto e ne sia derivato un danno a terzi, l'algoritmo si inserirebbe nel nesso causale alla stregua di qualsivoglia "cosa" dotata di intrinseco dinamismo.

In questi casi, potrebbe essere meno problematica la sussunzione della fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e del danno dovrebbe risponderne chi ne aveva la custodia, ossia colui che - adoperando l'intelligenza artificiale - era in un rapporto di "relazione meramente fattuale" con questa, se non dimostra il caso fortuito, ed impregiudicato il diritto del custode responsabile ad essere manlevato dal fornitore del sistema di intelligenza artificiale previa dimostrazione - che, considerata la complessità di questa tecnologia, potrebbe essere tutt'altro che agevole - della erronea progettazione e/o realizzazione dell'algoritmo che lo fa funzionare.



LE BREVI

## A CATANIA LO SCORSO 2 APRILE HA FATTO TAPPA LA "CAROVANA DELLA PREVENZIONE"; IL PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE PER LE AVVOCATE DI CASSA FORENSE!

La giornata che ha avuto un grande successo e una significativa partecipazione ha previsto l'allestimento di uno spazio dedicato nel quale, con l'utilizzo di una o più unità mobili della "Carovana della Prevenzione", è stato offerto alle Avvocate visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori al seno, delle patologie della tiroide o ginecologiche, oltre che anche ai Colleghi, consulenze nutrizionali e sul mantenimento dei corretti stili di vita.

Nel dettaglio sono state previste:

- Mammografia (per le donne over 40 anni)
- Ecografia senologica (per le donne under 40 anni)
- Visita Ginecologica (riservato solo alle donne)
- Visita Endocrinologica (riservato solo alle donne)
- Consulenze Nutrizionali (donne/uomini)